

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1436/83 della Commissione, del 3 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 1437/83 della Commissione, del 3 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 1438/83 della Commissione, del 3 giugno 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 1439/83 della Commissione, del 3 giugno 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole . . . 9
- \*Regolamento (CEE) n. 1440/83 della Commissione, del 3 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1598/77, che stabilisce le modalità della cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole . . . . . 11**
- \*Regolamento (CEE) n. 1441/83 della Commissione, del 3 giugno 1983, che istituisce un aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano . . 12**
- \*Regolamento (CEE) n. 1442/83 della Commissione, del 3 giugno 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1107/68 e (CEE) n. 2496/78 per quanto riguarda il livello degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone . . . . . 14**
- \*Regolamento (CEE) n. 1443/83 della Commissione, del 3 giugno 1983, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali . . . . . 15**
- \*Regolamento (CEE) n. 1444/83 della Commissione, del 3 giugno 1983, recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli . . . . . 16**

<b>*Regolamento (CEE) n. 1445/83 della Commissione, del 3 giugno 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati . . . . .</b>	<b>17</b>
<b>*Regolamento (CEE) n. 1446/83 della Commissione, del 3 giugno 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2191/81 e (CEE) n. 2192/81 per quanto riguarda l'importo dell'aiuto . . . . .</b>	<b>18</b>
<b>*Regolamento (CEE) n. 1447/83 della Commissione, del 3 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 649/78 concernente lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato . . . . .</b>	<b>19</b>
Regolamento (CEE) n. 1448/83 della Commissione, del 3 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	20
Regolamento (CEE) n. 1449/83 della Commissione, del 3 giugno 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	21

---

**Rettifiche**

<b>*Rettifica al regolamento (CEE) n. 1116/83 della Commissione, del 6 maggio 1983, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine (GU n. L 121 del 7. 5. 1983) . . . . .</b>	<b>23</b>
Rettifica al regolamento (CEE) n. 1245/83 della Commissione, del 20 maggio 1983, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione (GU n. L 121 del 7. 5. 1983) . . . . .	23
Rettifica al regolamento (CEE) n. 1308/83 della Commissione, del 26 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate (GU n. L 138 del 27. 5. 1983) . . . . .	23

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1436/83 DELLA COMMISSIONE**

**del 3 giugno 1983**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 giugno 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	111,55
10.01 B II	Frumento duro	135,58 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	118,91 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	117,97
10.04	Avena	104,30
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	82,01 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	27,97
10.07 B	Miglio	65,50 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	90,98 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	171,81
11.01 B	Farine di segala	182,14
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	223,94
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	182,61

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1437/83 DELLA COMMISSIONE**

**del 3 giugno 1983**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 giugno 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,28	0,28	0
10.01 B II	Frumento duro	0	3,94	3,94	7,86
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	5,55
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,08	2,08	5,56
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0,39	0,39	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,50	0,50	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,37	0,37	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	9,88	9,88
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	7,38	7,38
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	8,60	8,60

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1438/83 DELLA COMMISSIONE**

**del 3 giugno 1983**

**che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>;  
visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/82 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3,  
considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973 <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2136/82 <sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1254/83 <sup>(8)</sup>; che per la sterlina

inglese e la dracma greca, la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 25 al 31 maggio 1983 si scosta di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sempreché tali elementi siano già applicati nello Stato membro considerato;

considerando che da una verifica sono risultati degli errori nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1254/83; che occorre pertanto rettificare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1254/83 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 10.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.  
<sup>(7)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 88.  
<sup>(8)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 29.

## ALLEGATO

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
1. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,1295 (a) + 0,1085 (b)	- 0,1295 (a) - 0,1085 (b)	+	-
— raccolti in Germania			-	-
— raccolti nei Paesi Bassi			-	0,0503 (a)
— raccolti nell'UEBL			-	0,0436 (b)
— raccolti in Francia			-	0,1398 (a)
— raccolti in Danimarca			-	0,1191 (b)
— raccolti in Irlanda			-	0,2254 (a)
— raccolti nel Regno Unito			-	0,1581 (b)
— raccolti in Italia			-	0,1195 (a)
— raccolti in Grecia			-	0,0982 (b)
			-	0,1399 (a)
			-	0,1192 (b)
			-	0,0473 (a)
			-	0,0243 (b)
			-	0,1348 (a)
			-	0,1139 (b)
			-	0,1799 (a)
			-	0,0934 (b)
2. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio nei Paesi Bassi o esportati da questo paese :	+ 0,0833 (a) + 0,0679 (b)	- 0,0833 (a) - 0,0679 (b)	+	-
— raccolti in Germania			0,0530 (a)	-
— raccolti nei Paesi Bassi			0,0456 (b)	-
— raccolti nell'UEBL			-	-
— raccolti in Francia			-	0,0943 (a)
— raccolti in Danimarca			-	0,0790 (b)
— raccolti in Irlanda			-	0,1739 (a)
— raccolti nel Regno Unito			-	0,1197 (b)
— raccolti in Italia			-	0,0728 (a)
— raccolti in Grecia			-	0,0571 (b)
			-	0,0944 (a)
			-	0,0791 (b)
			0,0032 (a)	-
			0,0201 (b)	-
			-	0,0259 (a)
			-	0,0744 (b)
			-	0,1364 (a)
			-	0,0521 (b)
3. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL o esportati dall'UEBL :	- 0,0120	+ 0,0120	+	-
— raccolti in Germania			0,1626 (a)	-
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1352 (b)	-
— raccolti nell'UEBL			0,1041 (a)	-
— raccolti in Francia			0,0857 (b)	-
— raccolti in Danimarca			-	-
— raccolti in Irlanda			-	0,0879 (a)
— raccolti nel Regno Unito			-	0,0443 (b)
— raccolti in Italia			0,0237	-
— raccolti in Grecia			-	0,0001
			0,0593	-
			0,0058	-
			-	0,0466 (a)
			0,0488 (b)	-



	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
4. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	+ 0,0114	— 0,0114	+	—
— raccolti in Germania			0,1357 (a)	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1089 (b)	—
— raccolti nell'UEBL			0,0785 (a)	—
— raccolti in Francia			0,0606 (b)	—
— raccolti in Danimarca			—	0,0232
— raccolti in Irlanda			—	0,1090 (a)
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0664 (b)
— raccolti in Italia			—	—
— raccolti in Grecia			0,0820	0,0233
			—	—
			0,0054 (b)	0,0107
			—	0,0686 (a)
			—	—
5. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	— 0,1096 (a) — 0,0589 (b)	+ 0,1096 (a) + 0,0589 (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,2746 (a)	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1877 (b)	—
— raccolti nell'UEBL			0,2105 (a)	—
— raccolti in Francia			0,1360 (b)	—
— raccolti in Danimarca			0,0964 (a)	—
— raccolti in Irlanda			0,0463 (b)	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			0,1224 (a)	—
— raccolti in Grecia			0,0711 (b)	—
			0,0962 (a)	—
			0,0462 (b)	—
			0,2143 (a)	—
			0,1589 (b)	—
			0,1020 (a)	—
			0,0516 (b)	—
			0,0453 (a)	—
			0,0769 (b)	—
6. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	+ 0,0863	— 0,0863	+	—
— raccolti in Germania			0,0496 (a)	—
— raccolti nei Paesi Bassi			0,0249 (b)	—
— raccolti nell'UEBL			—	0,0032 (a)
— raccolti in Francia			—	0,0197 (b)
— raccolti in Danimarca			—	0,0971
— raccolti in Irlanda			—	0,1765 (a)
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1371 (b)
— raccolti in Italia			—	0,0757
— raccolti in Grecia			—	0,0973
			—	—
			—	0,0505
			—	0,1392 (a)
			—	0,0708 (b)

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
7. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	- 0,0121	+ 0,0121	+	-
— raccolti in Germania			0,1627 (a)	-
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1353 (b)	-
— raccolti nell'UEBL			0,1042 (a)	-
— raccolti in Francia			0,0859 (b)	-
			0,0001	-
			-	0,0878 (a)
			-	0,0441 (b)
— raccolti in Danimarca			0,0238	-
— raccolti in Irlanda			-	-
— raccolti nel Regno Unito			0,0595	-
— raccolti in Italia			0,0060	-
— raccolti in Grecia			-	0,0464 (a)
			0,0293 (b)	-
8. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	- 0,0069	+ 0,0069	+	-
— raccolti in Germania			0,1558 (a)	-
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1286 (b)	-
— raccolti nell'UEBL			0,0266 (a)	-
— raccolti in Francia			0,0303 (b)	-
			-	0,0058
			-	0,0925 (a)
			-	0,0491 (b)
— raccolti in Danimarca			-	-
— raccolti in Irlanda			-	0,0059
— raccolti nel Regno Unito			0,0532	-
— raccolti in Italia			-	-
— raccolti in Grecia			-	0,0514 (a)
			0,0054 (b)	-
9. Semi di colza, di ravizzone e di girasole, trasformati per la produzione di olio in Grecia o esportati da questo paese :	- 0,0615 (a) + 0,0167 (b)	+ 0,0615 (a) - 0,0167 (b)	+	-
— raccolti in Germania			0,2193 (a)	-
— raccolti nei Paesi Bassi			0,1030 (b)	-
— raccolti nell'UEBL			0,1580 (a)	-
— raccolti in Francia			0,0549 (b)	-
			0,0488 (a)	-
			-	0,0284 (b)
			-	0,0437 (a)
			-	0,0714 (b)
— raccolti in Danimarca			-	0,0285 (a)
— raccolti in Irlanda			-	0,0054 (b)
— raccolti nel Regno Unito			0,0487 (a)	-
			-	0,0285 (b)
— raccolti in Italia			0,1617 (a)	-
			0,0762 (b)	-
— raccolti in Grecia			0,0542 (a)	-
			-	0,0227 (b)
			-	-

(a) Da applicare qualora l'importo dell'aiuto o della restituzione non sia fissato in anticipo o, qualora tale importo sia fissato in anticipo, per un aiuto o una restituzione all'esportazione fissata in anticipo a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione fino alla fine della campagna di commercializzazione 1982/1983 per i semi di colza, di ravizzone o di girasole, secondo il caso.

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione fissata in anticipo a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione a partire dalla data d'inizio della campagna di commercializzazione 1983/1984 per i semi di colza, di ravizzone o di girasole, secondo il caso.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1439/83 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1983

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/82 <sup>(4)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2136/82 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 75/83 della Commissione, del 13 gennaio 1983, che fissa l'importo dell'in-

tegrazione nel settore dei semi oleosi <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1382/83 <sup>(8)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

— per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 88.<sup>(7)</sup> GU n. L 12 del 14. 1. 1983, pag. 32.<sup>(8)</sup> GU n. L 141 dell'1. 6. 1983, pag. 38.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 giugno 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

[ECU/100 kg <sup>(1)</sup>]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	25,776
ex 12.01	Semi di girasole	25,947

[ECU/100 kg <sup>(1)</sup>]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		giugno 1983	luglio 1983	agosto 1983	settembre 1983	ottobre 1983	novembre 1983
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	25,776	25,776	26,239	26,239	25,187	25,187
ex 12.01	Semi di girasole	25,947	26,092	26,599	27,125	26,553	—

<sup>(1)</sup> I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,24184	DM
1 ECU =	2,52595	FI
1 ECU =	44,9008	FB/Flux
1 ECU =	6,87455	FF
1 ECU =	8,14041	Dkr
1 ECU =	0,725689	£ (Irl.)
1 ECU =	0,565294	£ (GB)
1 ECU =	1 349,27	Lit
1 ECU =	75,9607	Dra

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1440/83 DELLA COMMISSIONE**

**del 3 giugno 1983**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1598/77, che stabilisce le modalità della  
cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi  
delle scuole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1080/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/83 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che gli importi del contributo comunitario al finanziamento delle diverse categorie di prodotti lattiero-caseari ceduti agli allievi sono fissati all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1598/77 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2518/82 <sup>(6)</sup>; che, a seguito della modifica del regolamento (CEE) n. 1080/77, occorre adattare in conformità gli importi del contributo comunitario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1598/77 è modificato come segue:

- la data del « 1° giugno 1982 » è sostituita dalla data del « 1° giugno 1983 »;
- l'importo di « 30,16 ECU » che figura alla lettera a) è sostituito dall'importo di « 30,86 ECU »;
- l'importo di « 17,40 ECU » che figura alla lettera b) è sostituito dall'importo di « 17,81 ECU »;
- l'importo di « 7,47 ECU » che figura alla lettera c) è sostituito dall'importo di « 7,64 ECU ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 177 del 16. 7. 1977, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU n. L 268 del 17. 9. 1982, pag. 41.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1441/83 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1983

che istituisce un aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 28,considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi di riporto <sup>(3)</sup>, dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora che necessitano un'affinazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale ;

considerando che il mercato del Pecorino Romano è attualmente perturbato dall'esistenza di giacenze difficili da vendere e che comportano una diminuzione dei prezzi ; che è pertanto opportuno fare ricorso ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di formaggio il tempo necessario per reperire altri sbocchi ;

considerando che, per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura, è necessario riprendere nelle linee essenziali quelle che sono state previste per un'analogha disposizione durante la campagna lattiera precedente con regolamento (CEE) n. 1498/82 della Commissione <sup>(4)</sup> ;considerando che l'esperienza acquisita nei diversi regimi di ammasso privato dei prodotti agricoli dimostra che è opportuno precisare in quale misura il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio <sup>(5)</sup> è applicabile per la determinazione dei periodi di tempo, delle date e dei termini previsti da tali regimi, e definire esattamente le date d'inizio e di fine dell'ammasso contrattuale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

È concesso un aiuto all'ammasso privato del Pecorino Romano fabbricato nella Comunità, rispondente alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

*Articolo 2*

1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni :

- a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 tonnellate ;
- b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 31 ottobre 1982 ;
- c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità ;
- d) il depositante si impegna :
  - a mantenere il formaggio per tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di + 16 °C ;
  - a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento ;
  - a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate e le uscite effettuate durante la settimana precedente.

2. Il contratto d'ammasso deve essere stipulato :

- a) dopo la fine delle operazioni di immissione all'ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto ;
- b) per iscritto ed indicare la data d'inizio dell'ammasso contrattuale ; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di immissione all'ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto.

*Articolo 3*

1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 15 giugno 1983 al 31 ottobre 1983.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 12. 6. 1982, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a 60 giorni.

3. L'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore all'importo corrispondente ad una durata d'ammasso di 150 giorni che giunga a scadenza anteriormente al 1° marzo 1984. La data d'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

#### *Articolo 4*

1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,28 ECU/t/giorno.

2. L'importo dell'aiuto espresso in ECU ed applicabile ad un contratto d'ammasso è l'importo valido il primo giorno dell'ammasso contrattuale. La sua conversione in moneta nazionale si effettua in base al tasso applicabile l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

3. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

#### *Articolo 5*

I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità

del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, dello stesso regolamento non si applica per la determinazione della durata dell'ammasso contrattuale.

#### *Articolo 6*

L'organismo d'intervento prende le disposizioni necessarie per garantire il controllo delle partite sotto contratto. Esso prevede, in particolare, l'apposizione di un marchio sul formaggio oggetto di contratto.

#### *Articolo 7*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana:

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratti d'ammasso durante la settimana precedente;
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, lettera d), secondo trattino.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 15 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1442/83 DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 1983****che modifica i regolamenti (CEE) n. 1107/68 e (CEE) n. 2496/78 per quanto riguarda il livello degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,considerando che l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1758/82 <sup>(4)</sup>, e l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2496/78 della Commissione <sup>(5)</sup>, pure modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1758/82, fissano gli importi degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone;

considerando che gli importi devono essere modificati per tener conto dell'evoluzione della situazione del mercato dei formaggi in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. All'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1107/68, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato dei formaggi è fissato :

a) per il Grana Padano, a 2,91 ECU per tonnellata e per giorno ;

b) per il Parmigiano Reggiano, a 3,09 ECU per tonnellata e per giorno ».

2. All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2496/78, l'importo di « 2,67 ECU » è sostituito da « 2,69 ECU ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.<sup>(4)</sup> GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 18.<sup>(5)</sup> GU n. L 300 del 27. 10. 1978, pag. 24.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1443/83 DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 1983****che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/82<sup>(4)</sup>, ha determinato i criteri che regolano la fissazione di tali aiuti; che il paragrafo 3 del suddetto articolo prevede un margine da rispettare per la fissazione dell'aiuto per il latte scremato in polvere;

considerando che l'applicazione di tali regole alla situazione attuale del mercato porta a fissare l'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere al livello sottoindicato;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissato a 64,5 ECU/100 kg, per quanto concerne il latte scremato in polvere, e a 6,45 ECU/100 kg per quanto concerne il latte scremato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 6.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1444/83 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1983

recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2793/77 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 188/83<sup>(4)</sup>, fissa il livello dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli, ed il prezzo massimo di vendita applicato dalle latterie; che, tenendo conto della situazione di mercato, è necessario adattare il livello dell'aiuto ed il prezzo massimo di vendita;

considerando che l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/82<sup>(6)</sup>, prevede che gli aiuti sono fissati tenendo conto in particolare del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere; che occorre quindi adattare le condizioni per la concessione dell'aiuto dall'inizio della campagna; che, per tener conto di difficoltà amministrative ed in particolare del carattere mensile della contabilità, occorre prevedere l'adeguamento del regime dall'inizio del mese seguente; che in questa stessa occasione occorre adattare il regime alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2793/77 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 2, l'importo di « 9,40 ECU per 100 chilogrammi » è sostituito dall'importo di « 9,60 ECU per 100 chilogrammi ».
2. L'articolo 3, paragrafo 1 lettera c), è sostituito dal testo seguente:
  - « c) se la latteria ha rispettato
    - per tale latte scremato, un prezzo massimo di vendita, partenza latteria, di 2,06 ECU per 100 chilogrammi,
    - per il latte scremato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino e paragrafo 2, terzo trattino, un prezzo massimo di vendita, partenza latteria, di 5,21 ECU per 100 chilogrammi ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.  
 (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.  
 (3) GU n. L 321 del 16. 12. 1977, pag. 30.  
 (4) GU n. L 25 del 27. 1. 1983, pag. 14.  
 (5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.  
 (6) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1445/83 DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 1983****recante modifica del regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che l'importo dell'aiuto per 100 kg di latte scremato trasformato in caseina o in caseinati è stato fissato a 6,25 ECU dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1331/82 <sup>(4)</sup>; che l'importo dell'aiuto deve essere adeguato all'andamento dei prezzi delle caseine nel commercio internazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 756/70, l'importo di « 6,25 ECU » è sostituito dall'importo di « 6,50 ECU ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 150 del 29. 5. 1982, pag. 75.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1446/83 DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 1983****che modifica i regolamenti (CEE) n. 2191/81 e (CEE) n. 2192/81 per quanto riguarda l'importo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione<sup>(3)</sup>, nonché il regolamento (CEE) n. 2192/81 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 269/83<sup>(5)</sup>, fissano il livello dell'aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro e dalle forze armate e corpi assimilati; che, tenuto conto della situazione del mercato, risulta opportuno adattare l'importo di tali aiuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2191/81 e del regolamento (CEE) n. 2192/81, l'importo di « 187 ECU » è sostituito da quello di « 195 ECU ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. L 31 del 2. 2. 1983, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1447/83 DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 1983****che modifica il regolamento (CEE) n. 649/78 concernente lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1728/82<sup>(4)</sup>, prevede la vendita a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione del prezzo applicato all'acquisto dagli organismi d'intervento, occorre adattare il livello dell'aiuto ed il prezzo di vendita di tale burro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1, ed all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 649/78, l'importo di « 182 ECU » è ogni volta sostituito da quello di « 190 ECU »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 86 dell'1. 4. 1978, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU n. L 198 dell'1. 7. 1982, pag. 67.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1448/83 DELLA COMMISSIONE****del 3 giugno 1983****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1716/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1431/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1716/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 145 del 3. 6. 1983, pag. 48.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 3 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	26,31 23,76 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1449/83 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1983

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1325/83<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1412/83<sup>(8)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 414/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983<sup>(9)</sup>, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 giugno 1983;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(11)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1325/83 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(6)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 139 del 28. 5. 1983, pag. 5.<sup>(8)</sup> GU n. L 143 del 2. 6. 1983, pag. 33.<sup>(9)</sup> GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(11)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 giugno 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 G <sup>(2)</sup>	96,12	93,10
11.02 A VII <sup>(2)</sup>	96,12	93,10
11.02 B II d) <sup>(2)</sup>	149,05	146,03
11.02 C VI <sup>(2)</sup>	149,05	146,03
11.02 D VI <sup>(2)</sup>	96,12	93,10
11.02 E II d) 2 <sup>(2)</sup>	170,33	164,29
11.02 F VII <sup>(2)</sup>	96,12	93,10

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.



**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 1116/83 della Commissione, del 6 maggio 1983, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 121 del 7 maggio 1983)*

Pagina 15, articolo 1, paragrafo 1, in principio:

*anziché:* « 13 giugno 1983 »,

*leggi:* « 3 giugno 1983 ».

---

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 1245/83 della Commissione, del 20 maggio 1983, che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione**

*(Gazzetta ufficiale della Comunità europee n. L 135 del 23 maggio 1983)*

Pagina 4, 10° considerando, ultime due righe:

*anziché:* « Spese d'intervento »

*leggi:* « Spese di trasformazione ».

---

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 1308/83 della Commissione, del 26 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 138 del 27 maggio 1983)*

Pagina 38, allegato, sottovoce 02.01 A II a) 1, colonna « Austria / Svezia / Svizzera »:

*anziché:* « 38,510 »,

*leggi:* « 38,150 ».

---

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE  
DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

**IN SEI LINGUE**

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Luxembourg

